

# DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Alberto Miglia  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Monica Quaglia  
dottore commercialista  
revisore contabile

via Orazio Antinori n. 6  
10128 TORINO

Telefono 011-50.91.524  
Telefax 011-50.91.535  
E-mail: [info@ddea.it](mailto:info@ddea.it)

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

## **Circolare n. 10 del 25 giugno 2019**

***IN EVIDENZA: dichiarazione imu 2018, modalità di versamento delle imposte, cedolare secca sui negozi, introduzione degli ISA***

### **INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI .....	2
1.1. DICHIARAZIONE IMU E TASI ENTRO IL 1° LUGLIO .....	2
1.2. VERSAMENTO IMPOSTE DA "REDDITI 2019" .....	3
1.3. DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019.....	6
2. ADEMPIMENTI CONTABILI .....	10
2.1. I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI.....	10
3. AGGIORNAMENTI MAGGIO 2019 .....	14
3.1. CEDOLARE SECCA PER LA LOCAZIONE DI NEGOZI .....	14
3.2. OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI : GLI ESONERI .....	17
3.3. DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI ISA: TRAGITTO INCERTO .....	18
3.4. CESSIONE DEI CREDITI PER DETRAZIONI.....	22
3.5. FATTURE ELETTRONICHE: ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ENTRO IL 31.10.2019.....	22
3.6. ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI .....	23
3.7. IMU: FABBRICATI CATEGORIA D .....	23
3.8. INDICE ISTAT .....	24

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

***Dario Dellacroce & Associati***

## 1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI

### 1.1. DICHIARAZIONE IMU E TASI ENTRO IL 1° LUGLIO

Entro il prossimo 1° luglio 2019 (il termine sarebbe il 30 giugno, che quest'anno cade di domenica) è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve essere altresì presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2018 degli Enti non commerciali.

Rimandiamo alla circolare n. 9 per tutte le novità sulla proroga delle scadenze dichiarative ancora in fase di approvazione.

#### **Dichiarazione Imu**

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2019 (posticipata al 1° luglio), occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2018.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);

- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni *in leasing*, le compravendite o modifiche di valore di un'area edificabile, l'intervenuta esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc.. In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

### **Dichiarazione Tasi**

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

o o o

## **1.2. VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2019”**

Anche quest'anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi 2019. In merito alle scadenze ordinarie, si ricorda anche che le imposte possono essere versate in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno (quest'anno 1° luglio) o dal 30 luglio (quest'anno 31 luglio) e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.

Riguardo le scadenze, rimandiamo alla circolare n. 9 contenente importanti novità sulla proroga ai termini di presentazione e versamento per il 2019 ancora in fase di approvazione.

### **Modalità di effettuazione dei versamenti**

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	<b>Soggetti Irpef</b>	<b>Soggetti Ires</b>
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

Il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 in scadenza al **1° luglio 2019** ovvero al **31 luglio 2019** (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto per il periodo di imposta 2019 in scadenza al **30 novembre 2019** non può essere rateizzato.

### **La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali**

In relazione alle compensazioni si rimanda all'informativa contenuta nella circolare n. 2 e si ricorda a tal proposito che:

- i crediti d'imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2019 possono essere utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019;
- il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000,00= euro per ciascun anno solare (tale limite non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite);
- ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500,00= euro. Al fine di liberare la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi

è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500,00= euro) mediante il pagamento diretto del ruolo, ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può avvenire secondo 2 distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero"), ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpéf, Ires, Iva o Irap).

### **Modello Iva 2019 e versamento del saldo Iva 2018**

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi; tuttavia è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione di una maggiorazione.

Ne consegue che il saldo Iva può essere versato alle seguenti scadenze:

- in unica soluzione al **18 marzo 2019** o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 18 marzo 2019 e il 1° luglio 2019;
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 18 marzo 2019 oppure al 1° luglio 2019. È fatta salva la facoltà di avvalersi dell'ulteriore differimento del saldo Iva al 31 luglio 2019 applicando sulla somma dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

### **Società di capitali**

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2018, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 1° luglio 2019 (scadenza ordinaria 30 giugno 2019 che è domenica);

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2018, il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 1° luglio 2019 mentre se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2019);
- se il bilancio dell'esercizio 2018 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2018, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2019.

o o o

### **1.3. DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019**

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente da uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Riguardo le scadenze, rimandiamo alla circolare n. 9 contenente importanti novità sulla proroga ai termini di presentazione e versamento per il 2019 ancora in fase di approvazione.

#### **Soggetti obbligati**

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;

- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale.

L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up* innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

### **Soggetti esclusi**

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2018 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2018 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2019;
- le società e altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2018 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2019;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies*, cod. civ.) nell'anno 2018.

### **Il calcolo del diritto annuale**

Per l'anno 2019 risultano confermate le misure del diritto annuale dovute per l'anno 2018, come evidenziate nella nota n. 26505 del 16 gennaio 2018 del Ministero dello sviluppo economico.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al REA pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 1° luglio 2019, cioè entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40% (ovvero il 31 luglio 2019).

Per i soggetti individuati nella seguente tabella gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	€ 120,00	€ 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 53,00	€ 11,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€ 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	€ 18,00	---

\* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del **20% del diritto dovuto per la sede principale**, fino a un massimo di 120,00= euro per ognuna di esse, **a eccezione** dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2018: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Aliquote in base al fatturato 2018 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%



oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un <i>max.</i> di €40.000,00)

### Esempio

La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di Commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 del modello Irap relativo al periodo di imposta 2018 pari a 2.610.596,00= euro. L'importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95= euro, che ridotto del 50% determina un importo del diritto dovuto per l'anno 2018 pari a 224,98= euro che arrotondato all'unità di euro va esposto nel modello F24 per 225,00= euro.

Differenze rispetto all'esempio di calcolo esposto si riscontrano per 9 Camere di Commercio: il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 ha autorizzato infatti per le Camere di Commercio di Arezzo, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Palermo Enna, Pisa, Pistoia, Prato e Siena per gli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

### Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00= euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede sia per le unità locali vanno invece mantenuti 5 decimali).

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2019 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

### **Conseguenze del mancato pagamento**

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi a imprese non in regola con il pagamento.

o o o

## **2. ADEMPIMENTI CONTABILI**

### **2.1. I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI**

La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all'argomento.

A seguire, si propone un'analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l'utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.

#### **Il concetto di trasferta**

Innanzitutto, va specificato che - in ambito fiscale - per "*trasferta*" si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.

Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato il luogo ove espletare l'incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell'amministratore stesso.

A rimarcare quanto sopra, il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.

Va ricordato che il TUIR prevede differenti modalità di ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell'azienda.

In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:

- **analitico**, o come si ha l'abitudine di dire “*a piè di lista*”, evocando l'elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro e valorizzando la restituzione delle spese;
- **forfettario**, con differenti combinazioni tra il vero e proprio *forfait* e una combinazione di elementi forfettari e analitici valorizzando così il disagio e l'eventuale spesa sostenuta.

### **Il rimborso analitico o a piè di lista**

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:

- al vitto;
- all'alloggio;
- al viaggio e al trasporto;
- al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82= euro per le trasferte all'estero.

Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio, né nocumento alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta e documentata (con l'eccezione delle piccole spese non documentabili).

Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il TUIR pone dei limiti di deducibilità.

Infatti, si riscontrano i seguenti limiti:

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76= euro; il predetto limite è elevato a 258,23= euro per le trasferte all'estero;
- se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

<b>Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori comune</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Dipendente o collaboratore</b>	<b>Datore di lavoro</b>
<b>Vitto e alloggio</b>	Nessuna tassazione	Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non deducibile)
<b>Piccole spese non documentate</b>	Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza non deducibile)
<b>Viaggi e trasporti con mezzi pubblici</b>	Nessuna tassazione	Deduzione integrale
<b>Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici)</b>	Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle ACI corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti del costo di percorrenza ACI relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)
<b>Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio)</b>	Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)

### **Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario**

È prevista anche una modalità di rimborso forfettario basata su 3 documenti:

- vitto;
- alloggio;
- piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica ed autonoma le spese di viaggio e trasporto.

Tornando alle tre componenti base, è possibile utilizzare:

1. solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48= euro al giorno (elevate a 77,47= euro per le trasferte all'estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L'eventuale parte eccedente concorre al reddito;
2. una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo;
3. una somma forfettaria per due componenti su tre. Infatti, il limite è ridotto di due terzi (quindi si applica il *forfait* di 15,49= euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva:

<b>Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico</b>				
<b>Tipologia</b>	<b>Importo Italia non tassato</b>	<b>Importo Italia tassato</b>	<b>Importo estero non tassato</b>	<b>Importo estero tassato</b>
Forfait integrale	46,48 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)	77,47 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)
1 elemento forfait	30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)	54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)
2 elementi forfait	15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)	25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)

Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.

### **Le modalità di contabilizzazione**

Per quanto attiene l'imputazione contabile, va detto che:

- le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifusa, sino ai limiti della medesima. L'eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;
- le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

### **La documentazione necessaria**

Da tempo, il fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.

Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all'utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:

- il costo chilometrico che sarà addebitato;
- eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.

In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:

<b>Data</b>	<b>Motivo spostamento</b>	<b>Partenza da</b>	<b>Arrivo a</b>	<b>Km percorsi</b>	<b>Tariffa ACI</b>	<b>Totale euro</b>

Si ricorda che le tariffe ACI comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti.

o o o

## **3. AGGIORNAMENTI MAGGIO 2019**

### **3.1. CEDOLARE SECCA PER LA LOCAZIONE DI NEGOZI**

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, dal 1° gennaio scorso, la possibilità di applicare la tassazione cedolare per le locazioni; tale soluzione, originariamente prevista per i soli fabbricati a destinazione **abitativa**, da quest'anno viene estesa alle locazioni che interessano una tipologia di immobili strumentali, i **negozi**.

Anche per i canoni provenienti da tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef progressiva in favore della tassazione proporzionale fissa al 21%.

### **Vale solo per i nuovi contratti**

Si tratta comunque di una possibilità limitata ai nuovi contratti sottoscritti a decorrere dal **1° gennaio 2019**, senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione dovrà continuare con le regole ordinarie.

Nella recente circolare n. 50/E/2019 l'Agenzia delle entrate puntualizza che, nel caso di locazione di negozi, la cedolare è applicabile anche nel caso di conduttore che agisce nell'esercizio dell'impresa (sia esso imprenditore individuale o società).

### **La cedolare sui negozi**

La tassazione cedolare, con prelievo fisso nella misura del 21%, è consentita per le locazioni commerciali, al verificarsi di determinati requisiti:

- prima di tutto essa riguarda esclusivamente gli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
- detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);
- il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 300 metri quadrati, i canoni potranno essere assoggettati a cedolare).

Si evidenzia che la cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione rispetto al regime ordinario dell'Irpef, più gravoso soprattutto per chi dichiara redditi elevati, consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione, ossia l'imposta di registro e l'imposta di bollo. D'altro canto, optando per l'imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all'aggiornamento Istat del canone annuo di locazione.

### **La norma anti-abuso**

Inoltre, viene stabilita una previsione antielusiva: qualora il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 per stipularne un altro tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria. Ovviamente, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.

### **Aspetti soggettivi**

Trattandosi di una tassazione alternativa del reddito fondiario, essa riguarda unicamente immobili che siano detenuti da persone fisiche “private”, ossia al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.

Vi era un dubbio riguardante la qualifica del soggetto che prende in locazione tale immobile; con riferimento ai fabbricati abitativi, l’Agenzia delle entrate si era espressa negando il diritto alla tassa piatta nel caso di locatario titolare di partita Iva che impiega il bene nell’attività d’impresa, quand’anche l’immobile fosse a destinazione abitativa e impiegato per fini abitativi (uso foresteria, in particolare).

Nella recente circolare n. 50/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha precisato che tale ultima condizione non deve, invece, essere soddisfatta nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale.

### **Via libera al conduttore con partita Iva**

Possono, pertanto, accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.

Viene invece confermata l’interpretazione sui fabbricati abitativi, per i quali il conduttore deve essere persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa.

o o o



### **3.2. OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI : GLI ESONERI**

L'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015 – novellato a opera dell'articolo 17 del D.L. 119/2018 - dispone che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all'articolo 22 del DPR 633/1972, memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per effetto delle citate modifiche accade che:

- a partire dal **1° luglio 2019**, per i soggetti con volume d'affari relativo all'anno 2018 superiore a **400.000,00= euro** (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di inviare telematicamente i suddetti corrispettivi all'Agenzia delle entrate;
- dal 1° gennaio 2020 l'obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dalla misura del volume d'affari;
- viene demandato a uno specifico decreto del Mef l'individuazione di eventuali specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.

La pubblicazione del provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019 di Agenzia delle Entrate ha dettato le procedure tecniche per assolvere al predetto obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, rinviando a successiva informativa l'aggiornamento riguardante il D.M. che stabilisce gli specifici esoneri dal predetto obbligo.

È con il recente **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 10 maggio 2019**, pubblicato nella G.U. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019, che vengono individuate le fattispecie di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. Esoneri, questi ultimi, da considerarsi transitori piuttosto che definitivi.

Nello specifico l'articolo 1 del D.M. 10 maggio 2019 stabilisce che l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:

- a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall'articolo 2 del DPR 696/1996 (ad esempio: cessione di beni dei monopoli di Stato, cessioni di prodotti agricoli fatte da produttori agricoli nel regime dell'art. 34 D.P.R. 633/1972, cessione di articoli di editoria, prestazioni rese da notai, prestazioni da apparecchiature automatiche a gettone/moneta, somministrazione di alimenti in mense aziendali, scolastiche, universitarie o comunque gestite da enti pubblici, ecc.);

- b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari complessivo dell'attività esaminata dell'anno 2018;
- d) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esempio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.

Il successivo articolo 2, inoltre, prevede che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici (c.d. "*distributori altamente automatizzati*" e "*vending machine*").

Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. "*non oil*" effettuate da quest'ultimi che rientrerebbero invece nell'obbligo, in analogia con quanto previsto genericamente per le "*operazioni marginali*" di cui alla lettera c), fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati anche per tali operazioni qualora i compensi/ricavi non superino l'1% del volume di affari complessivo dell'anno 2018.

Il citato D.M. specifica comunque che le operazioni rientranti nell'ambito della deroga (diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a e b) continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.

Da ultimo, l'articolo 3 del D.M. in commento, a conferma della transitorietà delle descritte ipotesi di esonero, rimanda a specifici nuovi decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione delle relative date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'attuale disciplina.

o o o

### **3.3. DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI ISA: TRAGITTO INCERTO**

A decorrere dal periodo di imposta 2018 gli studi di settore e i parametri cessano di esistere e saranno sostituiti dagli Isa, indicatori sintetici di affidabilità fiscale, già predisposti in 175 varianti, legate alle varie tipologie di codici Ateco.

A livello teorico si tratta di una vera e propria rivoluzione, in quanto da un approccio di accertamento punitivo (degli studi) si transita ad uno di collaborazione (c.d. *compliance*) degli Isa; i soggetti allineati al modello potranno conseguire dei benefici, mentre gli altri denoteranno un maggior rischio fiscale e avranno maggiore probabilità di subire un controllo fiscale.

Ad oggi, possiamo solo dire che in data 6 giugno 2019 è stata pubblicata sul sito delle Entrate la versione Beta del *software*, accompagnata dalla premessa che la medesima non può essere utilizzata per il calcolo definitivo e per la compilazione delle dichiarazioni.

Nell'attesa di approfondire la conoscenza del nuovo strumento definitivo, vale almeno la pena di intercettare i tratti di divergenza rispetto agli studi di settore. Per molti profili, invece, si tratta di mantenere le vecchie abitudini (struttura dei modelli di acquisizione dei dati, cause di esclusione, meccanismi sanzionatori, ecc.).

### **Prima differenza: dalla congruità al voto in pagella (c.d. regime premiale)**

Un primo tratto innovativo degli Isa è costituito dal risultato finale del calcolo che si ottiene con il *software*. Diversamente dagli studi di settore, ove l'obiettivo finale era un ricavo/compenso congruo (unitamente ad aspetti di coerenza), gli Isa generano un voto, come una sorta di pagella scolastica. A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa.

Il voto sarà espresso in una scala da 1 a 10:

- sino al 6 (compreso), la posizione non sarà giudicata sufficiente, con possibile inserimento nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controllo;
- il voto 7 dovrebbe corrispondere ad una sorta di neutralità fiscale;
- dal voto 8 in su, il sistema apprezza la condizione del contribuente e gli offre dei benefici premiali che rappresentano un premio, talvolta anche interessante. I vantaggi ed il voto minimo necessario per conseguirli sono rappresentati nella tabella che segue.

### **La pagella**

<b>Effetti connessi alla posizione del contribuente</b>	<b>Voto</b>
Inserimento nelle liste di controllo	1-6
Nessuna conseguenza immediata, né positiva né negativa	7
Possibilità di compensare il credito imposte dirette del 2018, sino a 20.000 euro, senza visto di conformità	8
Possibilità di compensare il credito Iva del 2019, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2020, sino a 50.000 euro senza visto di conformità (soglia cumulata con quella del rigo seguente)	8

Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva del 2019, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2020, senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 50.000 euro (soglia cumulata con quella del rigo precedente)	8
Accorciamento di 1 anno dei termini di controllo	8
Esclusione da accertamenti analitico induttivi	8,5
Esclusione dal regime delle società di comodo	9
Franchigia da accertamento sintetico da redditometro, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9

Il voto automatico ottenuto dalla procedura può essere migliorato dal contribuente, anche al fine di accedere al regime premiale; in tal senso, è necessario aggiungere ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, ovviamente rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'Iva.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

### **Seconda differenza: dall'analisi di un periodo, a quella su più annualità**

Come noto, gli studi di settore fornivano i risultati di congruità e coerenza in relazione alle informazioni relative ad un solo periodo di imposta; nel tempo, inoltre, tali dati venivano calmierati per effetto dell'applicazione dei c.d. correttivi anti-crisi, elaborati di anno in anno per consentire di applicare un meccanismo standard relativo a posizioni di normalità economica a periodo che potevano essere stati toccati dalla crisi economica.

Gli Isa, invece, fondano la propria analisi:

- sui dati del periodo di riferimento, forniti dal contribuente;
- sui dati di un periodo di 7 anni precedenti, elaborati direttamente da parte dell'Agenzia delle entrate e messi a disposizione del contribuente. Tali dati, condensanti probabilmente in un file XML, risultano indispensabili per effettuare il conteggio con il *software* Sisa e dovrebbero svolgere la funzione di tenere in considerazione l'evoluzione della posizione del contribuente nel tempo. Lo studio provvederà al prelievo di tali informazioni per conto del cliente, sulla base di procedure che sono già state annunciate ma non sono ancora state rese disponibili dall'amministrazione.

### **Terza differenza: gli indicatori di anomalia pesano più di quelli di affidabilità**

Abbiamo già indicato che la sintesi fornita dal *software* Sisa sarà un voto, variabile da 1 a 10, dal quale dipenderanno le conseguenze per il contribuente, in termini problematici, ovvero premiali.

Vale la pena di rammentare che tale voto è dato dalla media di:

- indicatori elementari di affidabilità, che individuano l'attendibilità di relazioni e grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e del modello organizzativo di riferimento (ad esempio, ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto, etc.);
- indicatori elementari di anomalia, che segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento, oppure che segnalano incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d'imposta (tali indicatori sono a loro volta suddivisi in ulteriori sezioni, quali la gestione caratteristica, quella dei beni strumentali, quella della redditività, quella della gestione extra caratteristica, quella degli indicatori specifici del settore, etc.).

Gli indicatori di affidabilità partecipano al calcolo su una scala da 1 a 10, mentre quelli di anomalia su una scala da 1 a 5 (con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia).

Risulta allora evidente che il voto finale rimanga fortemente influenzato da quello emergente dagli indicatori di anomalia; pertanto, il primo obiettivo che bisogna raggiungere appare quello di eliminare (o ridurre al massimo) tali aspetti negativi, ancor prima di incrementare i profili di affidabilità.

### **Conclusioni**

A oggi non risulta facile poter delineare uno scenario preciso in merito alla gestione della campagna Isa.

Visti i ritardi nel rilascio del *software* sembra che sia ormai data per scontata una proroga del termine di versamento. Si rimanda alla circolare n. 9 per gli approfondimenti relativi alla proroga in corso di definizione.

o o o

### **3.4. CESSIONE DEI CREDITI PER DETRAZIONI**

Sono disponibili sulla “*Piattaforma Cessione Crediti*” i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (Ecobonus) e per ridurre il rischio sismico (Sisma Bonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle detrazioni. I singoli cessionari potranno accedere, tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’apposita “*Piattaforma cessione crediti*”, per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all’Agenzia delle entrate dagli amministratori di condominio. Per attivare questa funzionalità, bisogna: provvedere all’autenticazione sul sito dell’Agenzia e, a seguire, accedere alla piattaforma. E’ disponibile un manuale specifico che illustra e spiega le procedure, guidando i contribuenti interessati nella compilazione dei diversi campi e riquadri, scaricabile dal link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/Compilazione+web+cessione+crediti+riq+ener+ccire/manuale+utente+compilazione+web+ccire+2019/CCIRE+-+manuale+utente.pdf>.

**(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 7.05.2019)**

o o o

### **3.5. FATTURE ELETTRONICHE: ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ENTRO IL 31.10.2019**

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 107524 del 29 aprile 2019 è stato previsto che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche fosse resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019.

Dopo che sono pervenute alcune richieste da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno evidenziato la necessità di un ulteriore ampliamento dei termini per effettuare l'adesione al servizio, con il presente provvedimento n. 164664 è stato previsto che la funzionalità di adesione al suddetto servizio di consultazione sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento n.164664, 31.05.2019)**

o o o

### **3.6. ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI**

L'Agenzia delle entrate ha trattato in una corposa circolare di 390 pagine le disposizioni riguardanti ritenute, oneri deducibili, oneri detraibili e crediti di imposta da dichiarare per i redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta 2018. La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modifiche normative intervenute, rilevanti per la dichiarazione dei redditi. Questo il link della circolare:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio/circolari/circolari+2019/maggio+2019/circolare+n+13+del+31+maggio+2019/CIRCOLARE+N+13+CORRETTA+SENZA+INDIRIZZI.pdf>

**(Agenzia delle entrate, circolare n.13, 31.05.2019)**

o o o

### **3.7. IMU: FABBRICATI CATEGORIA D**

I coefficienti moltiplicatori per il calcolo IMU e TASI del periodo di imposta 2019 riguardano i fabbricati classificabili nella categoria catastale "D" non iscritti in catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Per tali fabbricati, infatti, la base imponibile viene determinata ogni anno, fino all'attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con apposito decreto tenuto conto dei dati ISTAT in merito al costo di costruzione dei capannoni.

**(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 06/05/2019, G.U. n.116 del 20.05.2019)**

o o o

### **3.8. INDICE ISTAT**

L'ISTAT ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **maggio 2019**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della Legge n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a **102,7**. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+0,7%**.

**(ISTAT, Pubblicazione del 14.06.2019)**

\*\*\*\*\*